



## **AREA APPALTI ED EDILIZIA**

### **Ufficio Edilizia e Logistica**

D.M. 10 dicembre 2021 n. 1274 - Fondo per l'edilizia universitaria 2021 - 2035  
Progetto rinnovamento laboratori giuridico/umanistici archivi compattati rei biblioteche

#### **FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARCHIVI COMPATTATI REI**

**CUI : 00196350904+2022+2+0055**

**CPV 39132000-6**

**CUP J84D22001640006**

## **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

Sassari, lì 04/04/2024

**Il Tecnico**  
**Arch. Pietro Merella**

## Sommario

Articolo 1. Descrizione della fornitura .....	4
Articolo 2. Definizioni .....	6
Articolo 3. Norme di riferimento vincolanti .....	6
Articolo 4. Individuazione dei luoghi e spazi oggetto di fornitura .....	6
Articolo 5. Disciplina della procedura .....	7
Articolo 6. Modalità e termini di espletamento dell'appalto e obblighi dell'OE .....	7
Articolo 7. Documenti dell'Appalto.....	8
Articolo 8. Forma e ammontare della procedura .....	8
Ar 8.1 Opzioni	
Articolo 9. Durata dell'esecuzione .....	
Articolo 10. Criteri per la misura e la valutazione della fornitura.....	11
Articolo 11. Esecuzione di forniture in economia e rimborso previa fattura .....	11
Articolo 12. Proroghe .....	11
Articolo 13. Sospensioni ordinate dal Direttore dell'esecuzione .....	12
Articolo 14. Sospensioni ordinate dal RUP .....	13
Articolo 15. Programma esecutivo delle prestazioni dell'OE.....	13
Articolo 16. Gestione informatizzata dell'Appalto .....	14
Articolo 17. Direttore di esecuzione e assistenti del Direttore di esecuzione .....	14
Articolo 18. Personale.....	14
Articolo 19. Recapiti dell'OE .....	14
Articolo 20. Inidoneità del personale dell'OE e/o subappaltatori.....	14
Articolo 21. Prezzi .....	14
Articolo 22. Nuovi prezzi .....	15
Articolo 23. Revisione prezzi .....	15
Articolo 24. Contabilità e pagamenti .....	15
Articolo 25. Rata di saldo .....	16
Articolo 26. Anticipazione prezzi.....	17
Articolo 27. Riserve .....	17
Articolo 28. Rifiuti .....	18
Articolo 29. Criteri ambientali minimi.....	18
Articolo 30. Campioni.....	19
Articolo 31. Trasporto.....	19
Articolo 32. Consegna.....	19
Articolo 33. Regolarità della fornitura .....	19

Articolo 34. Penali .....	20
Articolo 35. Disciplina del subappalto .....	20
Articolo 36. Garanzia e assistenza post vendita.....	21
Articolo 37. Cauzioni e ulteriori garanzie .....	21
Articolo 38. Risoluzione dell'Appalto .....	22
Articolo 39. Oneri e obblighi generali a carico dell'OE .....	23
Articolo 40. Obblighi speciali a carico dell'OE .....	24
Articolo 41. Proprietà degli elaborati tecnici.....	24
Articolo 42. Spese contrattuali, imposte, tasse.....	24
Articolo 43. Controversie .....	25
Articolo 44. Recesso .....	25
Articolo 45. Danni cagionati da forza maggiore e/o da cause accidentali .....	25
Articolo 46. Ultimazione delle prestazioni e gratuita manutenzione .....	25
Articolo 47. Termini per la verifica di conformità.....	26
Articolo 48. Presa in consegna delle prestazioni ultimate.....	27
Articolo 49. Manutenzione sino all'emissione del certificato di verifica di conformità.....	27
Articolo 50. Osservanza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. ....	27
Articolo 51. Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa.....	28
Articolo 52. Variazioni .....	29
Articolo 53. Fallimento dell'OE .....	29
Articolo 54. Sicurezza .....	29
Articolo 55. Cessione del contratto e cessione di crediti.....	29
Articolo 56. Trattamento dei dati.....	30
Articolo 57. Dichiarazione relativa all'approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. 31	
Articolo 58. Codice di comportamento .....	32
Articolo 59. Norma finale e di rinvio.....	32

## **Articolo 1. Descrizione della fornitura**

Il presente capitolato, contiene le specifiche relative alla fornitura indetta dall'Università degli Studi di Sassari, Piazza Università n. 21 c.a.p. 07100 città Sassari Provincia Sassari Telefono (+39) 079 229844 fax (+39) 079 229848 PEC protocollo@pec.uniss.it

La fornitura è relativa a contenitori mobili impiegati per la riduzione del carico di incendio specifico di progetto con protezione passiva del contenuto nei locali ad uso archivio, presso i locali dell'Università degli studi di Sassari siti al piano terra come da planimetria allegata che costituisce parte integrante dello stesso.

A base di gara:

### **Sito V. R. Margherita**

- **Sistema di sicurezza a contenitori mobili "3A" (ml 282,60)**
- **Sistema di sicurezza a contenitori mobili "3B" (ml 282,60)**
- **Sistema di sicurezza a contenitori mobili "4" (ml 450,00)**
- **Sistema di sicurezza a contenitori mobili "5" (ml 468,00)**
- **Sistema di sicurezza a contenitori mobili "6" (ml 468,00)**
- **Sistema di sicurezza a contenitori mobili "7" (ml 486,00)**

### **Sito V. Diaz**

- **Sistema di sicurezza a contenitori mobili "1" (ml 288,00)**
- **Sistema di sicurezza a contenitori mobili "2" (ml 132,00)**
- **Sistema di sicurezza a contenitori mobili "3" (ml 176,00)**
- **Sistema di sicurezza a contenitori mobili "4" (ml 288,00)**
- **Sistema di sicurezza a contenitori mobili "5" (ml 288,00)**
- **Sistema di sicurezza a contenitori mobili "6" (ml 176,00)**
- **Sistema di sicurezza a contenitori mobili "7" (ml 288,00)**

Capacità di archiviazione totale pari a **3.331,20 metri lineari**

**Si pone in opzione la fornitura di ulteriori due contenitori mobili, Sito V. R. Margherita**

- **Sistema di sicurezza a contenitori mobili "1" (ml 307,20)**
- **Sistema di sicurezza a contenitori mobili "2" (ml 307,20)**

Capacità di archiviazione pari a **614,40 metri lineari**

**Capacità totale di archiviazione pari a 3.945,60 metri lineari**

La fornitura dovrà comprendere tutte le parti ed accessori necessari, anche se non espressamente menzionati nella documentazione di gara, per rendere gli allestimenti perfettamente operativi e dovrà essere effettuata tenendo conto delle indicazioni

tecnico/costruttive specificate nel Capitolato Tecnico Prestazionale e negli elaborati progettuali da intendersi quali caratteristiche tecniche e qualitative minime tassativamente da rispettare.

La presente fornitura è da intendersi altresì comprensiva, senza ulteriori oneri a carico della SA, degli eventuali miglioramenti e delle previsioni aggiuntive e/o migliorative che dovessero essere contenuti nell'offerta tecnica.

Sono compresi altresì tutti i materiali necessari per derivare dalle reti esistenti le forniture di energia elettrica, quali cavi, prese, spine, passacavi e quant'altro necessario per dare la fornitura finita a regola d'arte.

Tutti i contenitori dovranno essere installati e posizionati secondo la distribuzione specificata negli elaborati grafici, si intende incluso il sollevamento al piano di tutti i materiali da eseguirsi con idonee modalità e mezzi.

La distribuzione spaziale dei contenitori è da considerarsi di carattere prescrittivo e pertanto suscettibile di modifiche e aggiustamenti solamente dettati da esigenze organizzative o da variazioni che potrebbero essere introdotte nel corso dell'esecuzione dell'Appalto solo da parte della Stazione Appaltante concordate con l'aggiudicatario.

In ogni caso, le eventuali modifiche della distribuzione planimetrica oggetto della fornitura non potranno costituire in alcun modo titolo per la richiesta di ulteriori compensi o rimborsi particolari per eventuali maggiori oneri se non richieste dalla Stazione Appaltante.

Sono inclusi nel contratto di fornitura tutti gli oneri:

- 1) per la richiesta e l'ottenimento dell'eventuale occupazione del suolo pubblico;
- 2) per la richiesta e l'ottenimento dei permessi di transito in zone a traffico limitato;
- 3) di imballaggio, di trasporto e scarico;
- 4) di predisposizione di idonee coperture a protezione di pavimenti e rivestimenti nei locali oggetto della fornitura;
- 5) di innalzamento al piano;
- 6) di montaggio secondo gli elaborati progettuali allegati al presente Capitolato speciale d'Appalto;
- 7) di classificazione, trasporto e smaltimento dei materiali di imballaggio e di risulta alle discariche autorizzate come meglio specificato nel successivo Articolo 29;
- 8) di rilievo o verifica delle dimensioni dei locali oggetto di fornitura degli arredi;

Restano escluse dalla presente procedura:

- 1) la realizzazione della rete elettrica e la rete dati ubicata all'interno degli ambienti;
- 2) l'allacciamento elettrico all'impianto di alimentazione generale dell'edificio che avverrà a cura della SA; le forniture dovranno essere complete di cablaggi e punti presa interni come meglio specificato nei documenti di gara.

Per l'esecuzione delle forniture oggetto del presente Appalto che necessariamente prevedono un'interferenza con altre ditte individuate dalla SA, l'OE dovrà preventivamente coordinarsi ed interfacciarsi con il CSE e le ditte presenti in cantiere.

Si specifica che per tale attività non sarà riconosciuto all'OE alcun indennizzo.

## **Articolo 2. Definizioni**

Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto valgono le definizioni sotto riportate.

- SA: SA, Università degli Studi di Sassari;
- OE: Operatore Economico aggiudicatario;
- CSA: Capitolato Speciale Appalto;
- CTP: Capitolato Tecnico Prestazionale;
- RUP: Responsabile Unico di Progetto
- DEC: Direttore di esecuzione del contratto;
- AS: Assistente al Direttore Operativo;
- DT: Direttore Tecnico dell'OE;
- PSC: Piano Sicurezza e Coordinamento;
- CSP: Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione;
- CSE: Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione;
- DURC: Documento Unifico di Regolarità Contributiva;
- DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza;
- CIG: Codice Identificativo di Gara;
- CER: Codice Europeo Rifiuto secondo la normativa europea e nazionale vigente al momento della stipula e dell'efficacia dell'Appalto Direttiva 75/442/CEE;
- FIR: Formulario Identificativo Rifiuto (Art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- EP Elenco prezzi unitari della SA;
- CM Computo metrico.

## **Articolo 3. Norme di riferimento vincolanti**

- Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. 36/2023;
- Tutte le leggi statali e regionali e relativi regolamenti attuativi, le norme CEI, le norme UNI – EN – ISO di riferimento e le istruzioni vigenti, le certificazioni inerenti e conseguenti l'oggetto della presente procedura, che l'OE con la firma del contratto dichiara di conoscere integralmente impegnandosi alla stretta osservanza delle stesse.

## **Articolo 4. Individuazione dei luoghi e spazi oggetto di fornitura**

L'esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura sarà eseguita presso il sito ed i locali al piano terra dell'edificio Amministrazione Centrale lato Viale Regina Margherita e locali edificio "ex Ciechi" V. Diaz siti in Sassari.

Si precisa che fornitura avverrà in locali qualificati quali "cantiere"; l'OE pertanto dovrà attenersi alla vigente normativa in materia di salute e sicurezza ex D.lgs. 81/08, Titolo IV, coordinandosi con il CSE e con le attività che saranno in corso di esecuzione nel cantiere.

## **Articolo 5. Disciplina della procedura**

La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, senza eccezione alcuna, da parte dell'OE:

- del livello prestazionale richiesto dalla procedura ai fini del rispetto della regolare esecuzione di ogni singola fornitura e prestazione a perfetta regola d'arte;
- di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le Norme vigenti nella materia oggetto della presente procedura e in tutte le materie ad essa collegate con particolare riferimento a quelle in materia di Lavori Pubblici – Forniture e Servizi Pubblici – Progettazione – Costruzioni – Impianti – Sicurezza – Ambiente – Igiene - Tutela della Privacy – Tutela dei Lavoratori nei luoghi di lavoro – ecc.;
- dello stato dei luoghi dove debbono essere eseguite le prestazioni, in forma integrata, nonché dei rispettivi e relativi sotto servizi presenti;
- della consistenza del sistema edificio – impianto;
- delle condizioni di viabilità, accesso, esigenze di erogazione del pubblico servizio dell'edificio dove debba compiersi la fornitura;
- della necessità di eseguire la fornitura in adiacenza ed eventualmente anche in presenza di altre imprese;

Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura oggetto del presente procedura si constati che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali o apparecchiature, necessari a giudizio della SA, alla perfetta esecuzione o al rispetto delle leggi, Norme e Regolamenti vigenti, l'OE è tenuto ad eseguire le prestazioni relative, in conformità agli ordini che in proposito impartirà il DEC, e senza che alla OE, spetti alcun particolare compenso e/o maggiorazione.

Gli ordini, le disposizioni e prescrizioni del DEC dovranno essere eseguiti con la massima cura e tempestività, nel rispetto di tutte le norme di cui alla presente procedura e di quelle relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

## **Articolo 6. Modalità e termini di espletamento dell'appalto e obblighi dell'OE**

Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla SA. Qualsiasi modifica al progetto in qualsivoglia parte o elemento, non preventivamente autorizzata dalla SA e dal progettista, non darà titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP, lo giudichi opportuno, comporterà la rimessa in pristino, a carico dell'Esecutore, della situazione originaria preesistente e/o la realizzazione di quanto previsto dal progetto, secondo le disposizioni della SA.

L'OE attuerà, a sua cura e spese, tutti i provvedimenti necessari alla fornitura di certificazioni e prove sui materiali, con le relative prove di collaudo.

L'allestimento in opera degli arredi ed il conferimento in discarica dei materiali di scarto si intendono a cura e spese dell'OE aggiudicatario, in quanto tali prestazioni sono da considerarsi incluse nell'offerta presentata,

Eventuali danneggiamenti alla struttura causati dall'aggiudicatario durante la posa in opera saranno posti a carico dello stesso OE, dopo opportuna quantificazione operata dalla SA.

## Articolo 7. Documenti dell'Appalto

Sono parte integrante e sostanziale della presente procedura i seguenti elaborati:

- Capitolato speciale d'Appalto;
- Capitolato tecnico prestazionale;
- Elaborati grafici;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico.

La sottoscrizione del presente CSA e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la presente procedura.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: .

<https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-di-gara->

L'OE a seguito di aggiudicazione dovrà provvedere all'aggiornamento e all'implementazione della documentazione tecnica secondo la normativa vigente di tutti gli arredi.

## Articolo 8. Forma e ammontare della procedura

La presente procedura è affidata a corpo e non è articolata per Lotti .

- Lotto unico: fornitura e posa in opera di archivi compattati REI;

L'importo presunto complessivo posto a base di gara comprensivo dei costi per la sicurezza ammonta ad **€ 730.000,00** comprensivo dei costi della sicurezza ed al netto di IVA articolato come indicato nella tabella sottostante.

Quantità	Prodotto richiesto Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
n. 13	Contenitori mobili per la riduzione del carico di incendio, con sistema di antidispersione dei fumi tra i comparti	39132000-6	P	€ 727.000,00
<b>A) - Importo a base di gara</b>				<b>€ 727.000,00</b>
B) Stima costi della manodopera				€ 88.694,00
<b>C) - Oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso</b>				<b>€ 3.000,00</b>
<b>A) + C Importo complessivo</b>				<b>€ 730.000,00</b>

## Articolo 8.1 Opzioni

### 1) Affidamento di forniture complementari di cui all'articolo 76, comma 4 b) del Codice:

entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario forniture complementari consistenti in:

Quantità	Prodotto richiesto Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
n. 2	Contenitori mobili per la riduzione del carico di incendio, con sistema di antidispersione dei fumi tra i comparti	39132000-6	P	€ 123.500,00
<b>A) - Importo a base di gara</b>				<b>€123.500,00</b>
<b>B) - Oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso</b>				<b>€ 1.000,00</b>
<b>A) + B) Importo complessivo forniture complementari</b>				<b>€124.500,00</b>

2) Ai sensi dell'art 120 c 9 del Dlgs 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In tal caso si applica l'allegato II.14 ed in particolare con il comma 6 dell'articolo 5

Ai fini della determinazione in aumento del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.

Per cui ai fini della determinazione del valore dell'appalto e dell'acquisizione del relativo cig il quinto d'obbligo in aumento è determinato per un importo pari a € 170.900,00

<b>Valore dell'appalto comprensivo delle opzioni</b>	<b>€1.025.400,00</b>
--	----------------------

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 108 c 3 del D.lgs. n. 36/2023

## Articolo 9. Durata dell'esecuzione

La fornitura e l'installazione in opera di tutti i contenitori sarà articolata come indicato nella tabella seguente. Tutti i termini indicati nel presente articolo si intendono espressamente qualificati come essenziali.

Descrizione	Termine posa in opera dalla data di sottoscrizione del contratto
Lotto unico	120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi

Entro **15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** dalla sottoscrizione del contratto, l'OE deve produrre e consegnare alla SA il Progetto Costruttivo dei contenitori a misura.

Gli elaborati minimi contenuti nel Progetto costruttivo dovranno essere: piante quotate, prospetti quotati, sezioni quotate orizzontali e verticali in scala adeguata (almeno uguale rispetto agli elaborati del progetto d'appalto), eventuali viste tridimensionali, dettagli costruttivi quotati completi di accurate descrizioni tecniche.

Il progetto costruttivo dovrà inoltre contenere:

- tutti gli elementi necessari, schede tecniche, elaborati grafici, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro elemento utile per consentire al progettista di verificare la conformità di quanto verrà realizzato con i disegni e le indicazioni contenute nel progetto di appalto;
- le eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto posto a base di gara.

La consegna degli elaborati del Progetto Costruttivo avverrà esclusivamente in forma digitale, attraverso la consegna dei file sia in formato Adobe Acrobat archiviabile (.pdf/A) sia in formato vettoriale Autodesk AutoCAD 2022 o versioni precedenti (.dwg).

Il mancato rispetto di tutti i termini indicati comporta l'applicazione automatica delle penali previste al successivo Articolo 34.

È onere e responsabilità dell'OE la verifica di tutte le misure indicate sui disegni, le quali andranno accuratamente verificare con il rilievo dello stato dei luoghi e, se necessario, aggiornate a esclusiva cura e responsabilità dell'OE stesso.

In mancanza di esplicita approvazione del progetto costruttivo da parte della stazione appaltante e nel caso in cui essi risultino esteticamente diversi da quanto previsto dal progetto d'appalto, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, sarà facoltà della stessa chiedere la sostituzione parziale o integrale dei prodotti forniti, senza alcun onere aggiunto e senza che l'OE possa avere nulla a pretendere.

È onere esclusivo dell'OE, a sua cura e responsabilità, il calcolo, la verifica dimensionale e la verifica della fattibilità e stabilità di tutte le forniture su misura affinché siano conformi alle norme vigenti relativamente a stabilità, resistenza della struttura, flessione dei piani, prove di carico, resistenza a fatica della struttura, prove d'urto e requisiti generali di sicurezza. Di tale onere è sollevata la SA, il RUP, il DEC ed il progettista. In particolare, l'approvazione del progetto costruttivo da parte del progettista, di cui al punto precedente, è finalizzata solo ed esclusivamente alla verifica della congruenza formale ed estetica del progetto costruttivo elaborato dall'OE con il progetto d'appalto.

## **Articolo 10. Criteri per la misura e la valutazione della fornitura**

La DEC potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e alla misurazione delle quantità delle forniture; ove l'OE non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti. In tale caso, l'OE non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nell'emissione del certificato di verifica di conformità,

Le quantità della fornitura saranno determinate in relazione a quanto previsto nell'elenco prezzi e negli elaborati di progetto. Le misure saranno rilevate in contraddittorio. In caso di indicazioni contrastanti è da ritenersi valida sempre e comunque l'interpretazione più favorevole per la SA.

Nel corrispettivo per l'esecuzione della fornitura a corpo s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare la prestazione compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per forniture, servizi e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione delle forniture a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per forniture, servizi e prestazioni tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione delle prestazioni appaltate secondo la regola dell'arte.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo in base all'importo previsto nel bando di gara. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del DEC.

## **Articolo 11. Esecuzione di forniture in economia e rimborso previa fattura**

Le prestazioni in economia, a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inserite nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali.

Eventuali prestazioni eseguibili in economia sono preventivamente individuate e disposte dal DEC, troveranno copertura nella voce Imprevisti all'interno del Quadro Economico.

**Tali prestazioni avranno un carattere residuale nella disciplina della presente procedura;** la loro esecuzione dovrà essere preventivamente autorizzata dal DEC pena la mancata contabilizzazione e liquidazione.

## **Articolo 12. Proroghe**

Se l'OE per causa ad esso non imputabile non fosse in grado di ultimare le prestazioni nei termini contrattuali, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine contrattuale.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 15 giorni alla scadenza del termine contrattuale, ma comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al DEC, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente il parere del DEC,

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DEC se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DEC se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.

Nel caso previsto dal comma 2, i termini di 30 e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 e 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di ultimazione delle prestazioni, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini previsti dal presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

### **Articolo 13. Sospensioni ordinate dal Direttore dell'esecuzione**

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze eccezionali che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d'arte il DEC, d'ufficio o su segnalazione dell'OE, può ordinare la sospensione dell'esecuzione redigendo apposito verbale sentito l'OE; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto; nessun indennizzo spetta all'OE per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- l'indicazione delle prestazioni già effettuate;
- l'adeguata motivazione del DEC;
- l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di avvio dell'esecuzione o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'OE, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla SA,

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP, o sul quale si sia formato l'accettazione tacitata; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione,

Non appena cessate le cause della sospensione il RUP redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. Il verbale di ripresa dell'esecuzione è efficace dalla data della comunicazione all'OE che lo sottoscrive,

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate prestazioni, da indicare nei relativi verbali. Le contestazioni dell'OE sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e/o ripresa; se

l'OE non interviene alla firma dei verbali o rifiuta di sottoscriverli, oppure vi appone delle riserve, si procede a norma di legge.

#### **Articolo 14. Sospensioni ordinate dal RUP**

Il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'OE e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dell'esecuzione ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'OE e al DEC.

Se la sospensione o le sospensioni se più di una durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista da contratto o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'OE può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la SA può opporsi allo scioglimento del contratti ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni del precedente articolo, in materia di verbale di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, in quanto compatibili.

#### **Articolo 15. Programma esecutivo delle prestazioni dell'OE**

Entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio delle prestazioni contrattuali, l'OE predispose e consegna al DEC un proprio programma esecutivo delle prestazioni, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni prestazione le previsioni circa il periodo di esecuzione, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal DEC, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che il DEC si sia pronunciato, il programma esecutivo delle prestazioni si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo delle prestazioni deve tener conto delle eventuali interferenze che potrebbero esserci in fase di fornitura laddove ci fossero altre ditte al lavoro nei luoghi della posa della fornitura.

Il programma esecutivo delle prestazioni può essere modificato dall'OE o integrato dalla SA, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione delle prestazioni e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui rete siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento delle prestazioni, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della SA;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla SA che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili;

- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti nonché collaudi parziali o specifici;
- e) se è richiesto dal CSE del cantiere.

### **Articolo 16. Gestione informatizzata dell'Appalto**

La SA in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 5-bis del D.lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale utilizzerà esclusivamente il canale informatico per le comunicazioni e lo scambio di informazioni e di documenti con l'OE.

Tutti i documenti relativi alla procedura saranno prodotti in formato digitale PDF e sottoscritti esclusivamente a mezzo firma digitale ( formato PAdES).

Si richiede espressamente di **NON UTILIZZARE IL FORMATO p7m**, non gestibile dai sistemi di protocollo della SA.

### **Articolo 17. Direttore di esecuzione e assistenti del Direttore di esecuzione**

Ai fini della vigilanza sulla regolare esecuzione della fornitura è preposto il DEC. La SA nominerà un DEC coadiuvato da assistenti. Relativamente ai compiti e funzioni del DEC si rinvia all'allegato II.14 del Dlgs 36/2023

### **Articolo 18. Personale**

All'OE è richiesto l'impiego di personale in un numero congruo e con la professionalità appropriata per la complessità ed articolazione dell'Appalto in modo che siano rispettati i termini di consegna della fornitura di cui all'Articolo 10. L'OE dovrà nominare un Direttore Tecnico preposto alla gestione della fornitura.

Ai fini della migliore esecuzione delle prestazioni, l'OE dovrà curare la preparazione delle proprie maestranze mediante corsi periodici di formazione inerenti l'oggetto della fornitura.

L'OE si impegna a sostituire le figure che dovessero, per ogni motivo, risultare temporaneamente assenti per motivi diversi (es. malattia, ferie, congedo, ecc.) al fine di assicurare costantemente il numero minimo richiesto per l'espletamento della fornitura secondo i termini del sopracitato Articolo 10.

### **Articolo 19. Recapiti dell'OE**

Il personale dell'OE dovrà disporre di recapiti telefonici e di caselle di posta elettronica.

### **Articolo 20. Inidoneità del personale dell'OE e/o subappaltatori**

Nel caso in cui il DEC accerti motivatamente l'inidoneità nell'esecuzione della fornitura del personale dell'OE e/o dei suoi subappaltatori/subcontraenti, egli provvederà a richiedere l'immediato allontanamento e sostituzione per mezzo di apposito Ordine di Servizio. I soggetti di cui sia stato richiesto l'allontanamento non potranno essere più impiegati per tutta la durata dell'Appalto.

### **Articolo 21. Prezzi**

L'OE dovrà produrre un unico ribasso percentuale all'EP da applicare alle quantità del CME.

**Nella formulazione di tale ribasso l'OE dovrà tener conto di tutte le circostanze generali e particolari specifiche della presente procedura nonché della situazione economica del mercato nazionale ed internazionale in materia di approvvigionamento e disponibilità delle materie prime.**

## **Articolo 22. Nuovi prezzi**

Qualora fosse necessario eseguire forniture e impiegare materiali non previsti dall'EP si rende necessario definire nuovi prezzi mediante apposito verbale di concordamento.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) raggugliandoli a quelli di lavorazioni e materiali consimili presenti nell'EP;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, effettuate con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta;
- c) previo contraddittorio tra RUP, DEC e OE quando sia impossibile il ragguglio di cui al punto a) e l'analisi di cui al punto b).

I nuovi prezzi prima di essere ammessi nella contabilità devono essere approvati dalla SA, su proposta del RUP, qualora risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel Quadro economico dell'Appalto.

In caso di disaccordo tra la SA e l'OE sulla formulazione dei nuovi prezzi, resta comunque salva la possibilità per la SA di ordinare l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi che faranno comunque parte dell'Appalto. Se l'OE non iscrive riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

## **Articolo 23. Revisione prezzi**

Ai sensi dell'art 60 Dlgs 36/2023 qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

## **Articolo 24. Contabilità e pagamenti**

Il DEC anche per tramite dei suoi Assistenti, effettuerà il controllo amministrativo contabile della spesa del presente procedura, predisponendo i necessari atti, più specificatamente:

1. Stato Avanzamento Fornitura: il documento è funzionale al pagamento delle rate di acconto e riassume tutte le forniture eseguite dall'inizio dell'appalto fino al momento della sua emissione;
2. Certificato di Pagamento: il documento determina la rata da liquidare in favore dell'OE ad ogni Stato Avanzamento Fornitura;
3. Certificato di Ultimazione delle Prestazioni: redatto dal DEC ed in contraddittorio con l'OE che attesta l'ultimazione delle prestazioni.

La SA provvede al pagamento della fattura emessa dall'OE solo a seguito dell'emissione Certificato di Pagamento relativo al corrispondente Stato Avanzamento Fornitura entro i

successivi 30 (trenta) giorni. I pagamenti saranno effettuati solo per le forniture interamente e correttamente eseguite, inserite nello Stato Avanzamento Fornitura predisposto dal DEC.

Dalla contabilità saranno detratte tutte le spese sostenute dalla SA per l'eventuale esecuzione in danno all'OE, per l'esecuzione di forniture non eseguiti, eseguiti non correttamente - qualitativamente e/o quantitativamente - o con ritardo, rispetto alle norme previste dall'Appalto, o per opere non espressamente accettate dalla SA, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli oneri relativi al completamento di interventi iniziati e non finiti dall'OE, la cui ultimazione si rende necessaria per non compromettere l'attività istituzionale o la sicurezza degli utenti;
- gli oneri relativi alla pulizia sommaria dei locali interessati dagli interventi, se non effettuata dall'OE.

Le fatture elettroniche dovranno riportare il riferimento al CIG e l'intervallo temporale di esecuzione della fornitura. Il pagamento delle fatture sarà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini della SA per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa. Ogni pagamento da parte della SA è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell'OE e degli eventuali subappaltatori, mediante acquisizione del DURC.

**Il pagamento della fornitura sarà pagato al raggiungimento di uno Stato Avanzamento Fornitura di almeno € 300.000,00= (trecentomila/00)** al netto del ribasso d'asta, comprensivo della quota relativa agli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, a cui verrà aggiunta l'IVA di legge.

## **Articolo 25. Rata di saldo**

Il conto finale delle prestazioni è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal DEC e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di verifica di conformità di cui al comma 3.

Il conto finale delle prestazioni deve essere sottoscritto dall'OE, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'OE non firma il conto finale nel termine indicato o, se lo firma senza confermare le domande già formulate nella documentazione contabile, il conto finale si ha per definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente allo svincolo della ritenuta di garanzia, nulla ostando è pagata dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, che è effettuata entro 60 giorni dall'avvenuta emissione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'OE risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla SA entro 24 mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni riconosciuta e accettata ovvero nel maggiore termine indicato dall'OE nell'offerta tecnica.

L'OE e il DEC devono utilizzare la massima diligenza e professionalità nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

In caso di ritardi nei pagamenti rispetto ai termini previsti nel presente capitolato per cause imputabili alla SA sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura di cui all'art.5, comma 2, del D.Lgs. n.231/2002.

## **Articolo 26. Anticipazione prezzi**

L'anticipazione prezzi è disciplinata dall'art 125 Dlgs 36/2023.

## **Articolo 27. Riserve**

Si applica l'art 7 dell'allegato II.14 del Dlgs36/2023

Lo Stato Avanzamento Fornitura è firmato dall'OE, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'OE non firmi lo Stato Avanzamento Fornitura è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nello Stato Avanzamento Fornitura.

Qualora l'OE firmi lo Stato Avanzamento Fornitura "con riserva" e l'esplicazione e/o la quantificazione della stessa non sia possibile al momento della formulazione, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 10 (dieci) giorni, le sue riserve, apponendo e firmando nello Stato Avanzamento Fornitura le corrispondenti domande indicando con precisione il quantum di compenso cui crede aver diritto e le ragioni poste a fondamento di ciascuna domanda.

Il DEC, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il DEC omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla SA di conoscere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'OE, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la SA dovesse essere tenuta a riconoscere all'OE.

Nel caso in cui l'OE non firmi lo Stato Avanzamento Fornitura nel termine sopra riportato, oppure lo firmi "con riserva", ma senza spiegarle nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'OE decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad esse si riferiscono, a pena di inammissibilità.

Ove, per comprovato legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione delle forniture, il DEC può dare atto per iscritto all'OE le quantità dedotte da rilevazioni sommarie. In tal caso, l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle forniture interessate vengono portate in detrazione le quantità accertate in via sommaria.

L'OE è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare esecuzione della fornitura, quale che sia la contestazione o la riserva iscritta negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto contabile idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nello Stato Avanzamento Fornitura all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate ed esplicitate

sul Certificato di Ultimazione delle Prestazioni di cui all'art. 25 del DM 49/18 si intendono abbandonate.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle forniture comporti variazioni comprese tra il 5% (cinquepercento) ed il 15% (quindicipercento) dell'importo contrattuale, il RUP acquisisce immediatamente la relazione riservata del DEC e avvia la procedura prevista per formulare alla SA proposta motivata di accordo bonario.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'OE non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione della fornitura, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla SA.

Ove la controversia non sia risolta mediante accordo bonario ai sensi del comma 10 e l'OE confermi le riserve, la definizione delle controversie è deferita al giudice competente. A tal fine, si elegge come esclusivamente competente il Foro di Pavia.

In caso di rifiuto da parte dell'OE della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, lo stesso può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a pena di decadenza.

#### 28.02 Limite delle riserve

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% (venti per cento) dell'importo dell'Appalto.

### **Articolo 28. Rifiuti**

L'OE assume il ruolo di "produttore iniziale del rifiuto" di cui alla lett. f) dell'art.183 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 così come modificata dalle Legge 6 agosto 2015, n. 125. Pertanto, egli si assume la completa responsabilità e l'esclusività di ogni onere connesso all'attività di classificazione, gestione, trasporto ed oneri connessi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'esecuzione del contratto.

Tutti gli imballaggi della fornitura sono considerati rifiuti di imballaggio ai sensi all'art. 218 comma 1 lettera f) del D.lgs. 152/06 e pertanto trattati come sopra indicati.

La SA non riconoscerà alcun indennizzo e/o onere all'OE derivante dalla classificazione, la gestione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dall'esecuzione della fornitura.

L'abbandono di rifiuti in qualsiasi area dell'Ateneo comporterà l'applicazione automatica della penale prevista al successivo Articolo 34.

### **Articolo 29. Criteri ambientali minimi**

Tutti i prodotti ed i componenti oggetto della fornitura dovranno rispondere alle normative vigenti in materia ambientale, di sicurezza e antincendio e alle leggi, norme e/o direttive di prodotto applicabili.

### **Articolo 30. Campioni**

Ai fini della partecipazione non è richiesto agli operatori economici la presentazione di campioni della fornitura.

### **Articolo 31. Trasporto**

Tutti i beni oggetto della fornitura dovranno essere imballati in modo tale da garantirne la corretta protezione e conservazione anche durante le fasi di trasporto. In particolare, l'imballaggio e l'etichettatura dei beni offerti devono essere tali da consentire la lettura di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente; dette informazioni devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno.

### **Articolo 32. Consegna**

L'OE sarà tenuto a consegnare i beni nei luoghi e nei locali indicati dalla SA entro le tempistiche di cui all'Articolo 9, fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 34.

Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, movimentazione, sollevamento al piano, montaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico dell'OE che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività.

Per ogni consegna effettuata dovrà essere redatto un apposito "Verbale di consegna", sottoscritto dal DEC ovvero da un incaricato della SA e da un incaricato dell'OE nel quale dovranno essere riportati almeno la data dell'ordine, il luogo e la data dell'avvenuta consegna, la quantità dei beni oggetto del verbale di consegna e, ove possibile, l'attestazione qualitativa della merce consegnata.

### **Articolo 33. Regolarità della fornitura**

All'atto della consegna dei beni, in caso di legittimo impedimento ovvero in caso di impossibilità ad effettuare istantaneamente il controllo qualitativo/prestazionale, la SA si riserva di effettuare durante la fase di esecuzione, anche a campione, la rispondenza della qualità dei beni e dei materiali consegnati con quelli oggetto di offerta entro 30 giorni dalla consegna. I beni eventualmente non corrispondenti alle caratteristiche qualitative/prestazionali dell'offerta si intendono non accettati.

Ai fini della verifica delle caratteristiche prestazionali dei beni forniti, la firma apposta dalla SA per ricevuta al momento della consegna non esonera l'OE dal rispondere ad eventuali contestazioni da parte della SA stessa che possono insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto.

Nel caso in cui la SA rilevi che la quantità dei beni forniti sia inferiore alla quantità prevista (verifica di conformità quantitativa), l'OE dovrà immediatamente provvedere ad integrare la fornitura.

Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora la SA rilevi una difformità qualitativa e/o prestazionale (verifica di conformità qualitativa/prestazionale) nei beni forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell'imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto offerto, ecc.), l'OE dovrà immediatamente

procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per la SA e svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità/prestazioni del prodotto siano corrispondenti a quanto richiesto ed offerto.

Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il fornitore dovrà sostituire i beni non conformi a quanto offerto entro e non oltre il termine di giorni 15 (quindici) e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata.

Resta salvo il diritto della SA, a seguito di verifica di conformità con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non accettate.

### **Articolo 34. Penali**

Il mancato rispetto delle obbligazioni contenute nel presente CSA determina l'applicazione delle seguenti penali che saranno irrogate dal RUP automaticamente al verificarsi di ciascun inadempimento.

#### 34.01 Termine esecuzione contratto

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sui singoli termini indicati all'Articolo 10: 0,20‰ (zero/20 per mille) sul valore del contratto

#### 34.02 Garanzia e assistenza post-vendita

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine di intervento in garanzia indicato all'Articolo 37: 0,10‰ (zero/10 per mille) sul valore del contratto

#### 34.03 Abbandono rifiuti

Abbandono rifiuti di qualsiasi genere nelle aree e spazi della SA: € 200 per ogni evento

Le penali di cui al presente articolo sono cumulative.

Per tutte le fattispecie non elencate sopra, si applica la normativa vigente in termini di penali.

### **Articolo 35. Disciplina del subappalto**

L'OE indica, all'atto dell'offerta, le parti di servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di Appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

I subappaltatori che verranno incaricati dell'esecuzione di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della L. 6 novembre 2012, n. 190, dovranno essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui essi hanno la propria sede.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'OE non può affidare in subappalto alcuna prestazione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

L'OE e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della SA in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'OE è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

L'OE ha l'obbligo di procedere alla trasmissione alla SA delle copie relative alle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, entro 20 (venti) giorni dall'avvenuto pagamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente CSA trova applicazione quanto stabilito nel contratto e quanto prescritto dalla vigente normativa applicabile in materia di subappalto.

### **Articolo 36. Garanzia e assistenza post vendita**

Fermo restando l'obbligo dell'operatore economico di fornire, in relazione a ciascun prodotto offerto, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), tutti i beni oggetto della presente fornitura devono essere assistiti da una garanzia per un periodo non inferiore a 3 anni a decorrere dalla data di emissione del certificato di verifica, oltre al servizio di assistenza post-vendita.

### **Articolo 37. Cauzioni e ulteriori garanzie**

Relativamente alle cauzioni e garanzie in fase di gara ed esecuzione dell'Appalto trova integrale applicazione il Codice dei Contratti Pubblici.

#### **38.01 Cauzione provvisoria**

L'offerta per l'affidamento della fornitura deve essere corredata da una cauzione pari al 2% (due percento) dell'importo della fornitura a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposta secondo le modalità stabilite nelle norme di gara.

#### **38.02 Cauzione definitiva**

La cauzione definitiva sarà prestata nelle forme e nei tempi indicati dal Codice dei Contratti Pubblici. L'OE è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo, al massimo, entro e non oltre il giorno della sottoscrizione del contratto. Il R.U.P. ha la facoltà di indicare all'OE termine perentorio per la costituzione e produzione del deposito cauzionale che abbia data precedente la stipula del contratto.

Si precisa che il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza automatica dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della SA.

La SA può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese sopraggiunte a seguito di forniture da eseguirsi d'ufficio.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della SA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'OE di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

#### **38.03 Ulteriori garanzie**

L'OE dovrà stipulare una polizza di assicurazione che copre gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori di montaggio e posa in opera della fornitura, con decorrenza dalla data di consegna. La somma assicurata complessivamente sarà pari all'importo contrattuale.

La polizza inoltre assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione della fornitura, per un massimale non inferiore a € 500.000,00 per ogni sinistro.

L'omessa o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'assicuratore non comporta l'inefficacia della garanzia.

### **Articolo 38. Risoluzione dell'Appalto**

Ai fini della risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni previste dall'art.108 del Codice dei contratti.

In caso di risoluzione del contratto, l'OE è tenuto a fornire alla SA tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

La SA ha altresì facoltà di risolvere l'Appalto, ex art. 1456 Codice civile (clausola risolutiva espressa), con comunicazione a mezzo PEC, senza necessità di messa in mora, nei casi di seguito specificati:

- a) Raggiungimento, accertato dal RUP, del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% del valore complessivo dell'Appalto);
- b) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico dell'OE;
- c) provvedimento definitivo, a carico dell'OE, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6, del D.lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, servizi o forniture;
- d) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Appalto quadro, vengano a mancare le condizioni richieste di qualificazione professionale, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
- e) cessione, da parte dell'OE, di tutto o di parte dell'Appalto;
- f) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione degli interventi di manutenzione e/o manifesta incapacità o inidoneità ad eseguire correttamente i servizi dedotti del contratto d'Appalto;
- g) gravi e reiterate negligenze nell'esecuzione della fornitura tali da compromettere la realizzazione e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della SA;
- h) inadempienza accertata, da parte dell'OE, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010;
- i) grave inadempienza, da parte dell'OE, alle norme e disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81;
- j) Inadempienze e/o inosservanza delle norme vigenti in tema di smaltimento dei rifiuti;
- k) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente CSA e/o della garanzia fideiussoria;
- l) per ritardo nell'avvio della fornitura o per ingiustificata sospensione della stessa, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 10

(dieci) giorni decorrenti dalla data di verbale di consegna o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento della stessa;

m) inadempienze e violazioni delle norme vigenti in tema di tutela della privacy e divulgazione di informazioni confidenziali che l'OE — ed eventuali subappaltatori - abbia modo di conoscere in occasione dell'esecuzione del presente contratto;

n) in ogni altro caso in cui la legge prevede la risoluzione di diritto del contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e non pregiudica il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

### **Articolo 39. Oneri e obblighi generali a carico dell'OE**

Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente e a quelli descritti al presente CSA, sono a carico dell'OE gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DEC, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le forniture risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al DEC tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal CSA, dal CTP o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'OE non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto;
- b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la SA, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'OE a termini di contratto;
- c) l'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal DEC, sui materiali e forniture impiegate o da impiegarsi;
- d) le responsabilità sulla non rispondenza delle forniture rispetto a quelle previsti all'interno del progetto;
- e) la fornitura di campioni dei materiali e/o di parti ogni volta che sia richiesto dal DEC;
- f) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli tenendo a disposizione del DEC i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- g) l'idonea protezione delle forniture a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DEC; nel caso di sospensione dell'esecuzione della fornitura deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle forniture, restando a carico dell'OE l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- h) l'adozione, nell'esecuzione delle forniture, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette all'esecuzione della fornitura stessa e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'OE, restandone sollevati la SA, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza della fornitura;

- i) richiesta, prima dell'esecuzione della fornitura, presso tutti i soggetti diversi dalla SA interessati direttamente o indirettamente dalla fornitura, di tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza.

#### **Articolo 40. Obblighi speciali a carico dell'OE**

L'OE è obbligato:

- a) ad intervenire ai sopralluoghi indetti dal RUP, dal DEC e dai tecnici della SA;
- b) al rilievo delle misure in contraddittorio con la SA, le quali possono comunque essere eseguite d'ufficio qualora l'OE, invitato, non si presenti;
- c) a sottoscrivere digitalmente la contabilità, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal DEC;
- d) a consegnare al DEC, con tempestività, le fatture relative a forniture e somministrazioni previste dall'Appalto e ordinate dal DEC che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- e) a consegnare al DEC le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per le eventuali forniture eseguite in economia (nei limiti consentiti dalla normativa);
- f) a fornitura ultimata, l'OE è tenuto a provvedere a propria cura e spese, anche mediante il ricorso a ditta specializzata, alla pulizia delle aree oggetto dell'intervento e della via di transito, tale da garantire l'immediato utilizzo delle aree stesse;
- g) ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, l'OE assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, secondo la disciplina contenuta nella norma ora richiamata.

#### **Articolo 41. Proprietà degli elaborati tecnici**

Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di esclusiva proprietà della SA che tutelerà i propri diritti in materia di a norma di legge.

#### **Articolo 42. Spese contrattuali, imposte, tasse**

Sono a carico dell'OE senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione della fornitura;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico) direttamente o indirettamente connessi alla gestione della fornitura;
- le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dell'Appalto.

Sono altresì a carico dell'OE tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della fornitura, dalla consegna alla data di emissione del CRE.

A carico dell'OE restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sulle forniture oggetto dell'Appalto.

### **Articolo 43. Controversie**

Per la definizione delle controversie derivanti dall'applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto non si farà ricorso a giudizio arbitrale. Le parti contraenti eleggono come foro esclusivamente competente quello di Sassari ai sensi dell'art. 28 del Codice di Procedura Civile.

In caso di controversie derivanti dall'apposizione ed esplicazione delle Riserve sui registri contabili, si richiama quanto stabilito all'interno dell'apposito articolo contenuto nel presente CSA.

### **Articolo 44. Recesso**

La SA ha il diritto di recedere dall'Appalto con motivata istanza.

L'OE deve rimuovere i beni non accettati dal DEC e deve mettere a disposizione i locali alla SA nel termine stabilito dal DEC; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a spese dell'OE.

### **Articolo 45. Danni cagionati da forza maggiore e/o da cause accidentali**

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente Appalto, saranno considerati danni di "forza maggiore" quelli provocati da eventi imprevedibili e/o eccezionali, per i quali l'OE non abbia trascurato la stretta osservanza di alcuna delle ordinarie disposizioni vigenti nelle materie oggetto del presente Appalto in tema di prevenzione dei rischi. L'OE è tenuto ad adottare tempestivamente ogni misure preventive finalizzata ad evitare tali danni e/o provvedere alla loro immediata eliminazione, oltre al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Nessun compenso sarà dovuto all'OE quando a determinare il danno abbia concorso la colpa e/o la negligenza dell'OE, dei suoi dipendenti o subappaltatori; resteranno inoltre a totale carico dell'OE i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione completa e perfetta della fornitura

Tali danni dovranno essere denunciati immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni da quello dell'avvenimento, al fine di non aggravare ulteriormente lo stato dei luoghi, restando salvo il risarcimento di ogni danno.

L'OE non potrà, con nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione della fornitura, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'accertamento e verifica della DEC.

Se dovuto, il compenso relativo al ripristino dei danni occorsi in occasione dell'esecuzione della fornitura è limitato all'importo dei soli interventi necessari alla riparazione, valutati alle condizioni dell'Appalto.

### **Articolo 46. Ultimazione delle prestazioni e gratuita manutenzione**

Al termine delle prestazioni e in seguito a richiesta scritta dell'OE, il DEC redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione delle prestazioni il DEC procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione e fornitura che l'OE è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DEC, fatto salvo il risarcimento del danno alla SA. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'Articolo 34.

Fermo restando quanto previsto dal presente capitolato in tema di garanzia e assistenza post vendita, dalla data del verbale di ultimazione delle prestazioni decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del certificato di verifica di conformità da parte della SA da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato speciale.

Non può ritenersi verificata l'ultimazione delle prestazioni se l'OE non ha consegnato al DEC le certificazioni e i collaudi tecnici specifici dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. Il DEC non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui al presente capitolato. La predetta riserva riguarda eventuali impianti elettrici e speciali che fossero presenti nella fornitura.

#### **Articolo 47. Termini per la verifica di conformità**

Il collaudo o certificato di regolare esecuzione sarà eseguito da personale incaricato dalla SA tecnicamente idoneo ovvero da professionisti individuati dalla SA in relazione allo specifico contratto.

Il certificato di verifica di conformità è emesso il termine perentorio di 180 giorni dalla data di redazione del verbale di ultimazione della fornitura; esso ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

I termini suddetti saranno sospesi nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell'aggiudicataria; il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle prescrizioni medesime. Durante l'esecuzione delle prestazioni la SA può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche delle prestazioni in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale o nel contratto.

Il collaudo viene eseguito alla presenza di una persona incaricata dell'aggiudicataria, debitamente invitata dalla SA. In caso di assenza ingiustificata dell'incaricato della ditta aggiudicataria il verbale di collaudo fa egualmente stato contro di essa.

Il collaudatore sulla base degli accertamenti e delle prove effettuare può accettare il materiale o rifiutarlo, ovvero dichiararlo rivedibile. Saranno rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni del presente capitolato e/o alle normative vigenti di settore. L'OE ha l'obbligo di provvedere, entro 10 giorni solari dalla ricezione della richiesta di sostituzione, alla sostituzione stessa dei beni con altri corrispondenti ai requisiti contrattuali pattuiti.

L'accettazione, con presa in carico dei beni, non esonera, comunque, l'OE dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione stessa. Qualora il collaudo non risultasse positivo per una o più voci, l'OE sarà tenuto, a sua cura e spese, a rimuovere il bene giudicato non idoneo e ad approntare e consegnare nuovi arredi / complementi di arredo sostitutivi entro il termine di 10 giorni solari precedentemente indicato.

La SA non risponde dei possibili furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale danneggiamento.

#### **Articolo 48. Presa in consegna delle prestazioni ultimate**

La SA si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le forniture anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui al presente capitolato, oppure nel diverso termine assegnato dal DEC.

Se la SA si avvale di tale facoltà. Comunicata all'OE per iscritto, lo stesso OE non si può opporre per alcun motivo né può reclamare compensi di sorta.

L'OE può chiedere che il verbale di cui al comma 1 o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della SA avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DEC o per mezzo del RUP, in presenza dell'OE o di due testimoni in caso di sua assenza.

Se la SA non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione delle prestazioni, l'OE non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione sino ai termini previsti dal presente capitolato.

#### **Articolo 49. Manutenzione sino all'emissione del certificato di verifica di conformità**

Sino a che non sia stato emesso, con esito favorevole, il Certificato di Verifica di Conformità la manutenzione della fornitura deve essere fatta a cura e spese dell'OE.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice civile, l'OE è quindi garante delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'OE, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie.

Dalla data del certificato di verifica di conformità si applica l'anno di manutenzione previsto dall'art 9 del Capitolato Tecnico (con copertura totale Full Risk)

#### **Articolo 50. Osservanza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.**

L'OE si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nello svolgimento delle prestazioni contrattuali di cui alla presente procedura evidenziale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge la fornitura, nonché alle condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro Contratto collettivo integrativo, applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria.

I suddetti obblighi vincolano l'OE anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da essa.

La SA si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti per l'ammontare da corrispondere qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'OE sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

- delle condizioni normative di cui sopra;

- delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);
- del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, contributi cassa edile, indennità per richiami alle armi ecc.).

Tale sospensione opera fino a quando non sia accertata l'effettiva e comprovata corresponsione di quanto dovuto al lavoratore e che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'OE non può opporre eccezione alla SA neanche a titolo di risarcimento danni.

Nell'esecuzione delle forniture che formano oggetto del presente Appalto, l'OE si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabili e gli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolge la fornitura.

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla SA o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la SA medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se la fornitura è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se la fornitura è ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'OE delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

### **Articolo 51. Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa**

L'OE, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del contratto. L'OE si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010.

L'OE si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'OE che ha notizia dell'inadempiimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la SA e la Prefettura territorialmente competente.

L'Aggiudicatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempiimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della SA, della Prefettura territorialmente competente.

Con riferimento ai subcontratti, si obbliga a trasmettere alla SA, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136.

## **Articolo 52. Variazioni**

La SA può richiedere variazioni al contratto nei casi previsti dal Codice dei contratti pubblici, ivi compresa la variazione in aumento o in diminuzione prevista dall'art 120 c 9 del Dlgs 36/2023 e dall'art 5 c 6 dell'allegato II.14 del Codice.

## **Articolo 53. Fallimento dell'OE**

In caso di fallimento dell'OE, la SA si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art.124 del Codice dei contratti,

## **Articolo 54. Sicurezza**

L'OE è tenuto al rispetto del D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'OE è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della SA ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 3.

L'OE può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

L'OE ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'OE.

L'OE e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere alla SA prima dell'inizio della fornitura la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del POS di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla SA, per il tramite dell'OE, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

L'OE è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'OE.

## **Articolo 55. Cessione del contratto e cessione di crediti**

Il contratto non può essere ceduto, nemmeno parzialmente, a pena di nullità. Le cessioni di crediti vantati nei confronti della SA a titolo di corrispettivo di Appalto possono essere effettuate dall'OE a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia.

La cessione del credito è efficace qualora la SA non la rifiuti con comunicazione da notificare al cedente ed al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla notifica.

## **Articolo 56. Trattamento dei dati**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (noto come GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), la SA fornisce le informazioni qui di seguito specificate relative al trattamento dei dati personali.

### **57.01 Finalità del trattamento**

In relazione alle attività della SA, si segnala che i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dalla SA per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico - economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

### **57.02 Liceità del trattamento – Base giuridica**

Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla SA in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

### **57.03 Dati sensibili e giudiziari**

Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I dati "giudiziari" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy e i "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

### **57.04 Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla SA in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

### **57.05 Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della SA che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici/servizi che svolgono attività ad esso attinente;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. 33/2012;

nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016), l'OE prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet istituzionale. Il nominativo del OE aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'Appalto saranno diffusi tramite il sito internet istituzionale alla pagina "Amministrazione Trasparente"

#### 57.06 Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla SA.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti riconosciuti dal Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dal Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

#### 57.07 Titolare del trattamento

Vedere disciplinare di gara

#### 57.08 Responsabile della Protezione Dati – RPD.

Vedere disciplinare di gara

### **Articolo 57. Dichiarazione relativa all'approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c.**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'OE, con la sottoscrizione del presente Appalto, approva specificatamente i seguenti articoli di cui al CSA:

- Articolo 1 Descrizione della fornitura;
- Articolo 4 Individuazione dei luoghi e spazi oggetto di fornitura;
- Articolo 8 Forma e ammontare della procedura;
- Articolo 9 Durata dell'esecuzione;
- Articolo 16 Gestione informatizzata dell'Appalto;
- Articolo 21 Prezzi;
- Articolo 22 Nuovi prezzi;
- Articolo 23 Revisione prezzi;
- Articolo 27 Riserve

- Articolo 34 Penali;
- Articolo 36 Garanzia e assistenza post vendita;
- Articolo 37 Cauzioni e ulteriori garanzie;
- Articolo 43 Controversie;
- Articolo 44 Recesso;
- Articolo 51 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa.

### **Articolo 58. Codice di comportamento**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.lgs. 30/03/01 n. 165" e del Codice di comportamento del personale dell'Università degli Studi di Sassari emanato con decreto rettorale prot. 49884, rep. 1631/2022 del 12 maggio 2022. l'OE e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

### **Articolo 59. Norma finale e di rinvio**

Per quanto non espressamente indicato nel presente CSA, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle di gara.